

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comitato pareri Pag. 2

GIUSTIZIA (IV):

In sede legislativa » 3

In sede referente » 3

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri » 4

AGRICOLTURA (XI):

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste » 11

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 3 ottobre 1973

Affari costituzionali (I) Pag. 15

Affari interni (II) » 15

Affari esteri (III) Pag. 16

Giustizia (IV) » 17

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) » 17

Finanze e tesoro (VI) » 19

Istruzione (VIII) » 20

Lavori pubblici (IX) » 20

Trasporti (X) » 21

Agricoltura (XI) » 21

Industria (XII) » 21

Giovedì 4 ottobre 1973

Commissioni riunite (IX e X) » 21

Affari esteri (III) » 22

Giustizia (IV) » 22

Igiene e sanità (XIV) » 22

Giovedì 11 ottobre 1973

Commissioni riunite (V e XII) » 22

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973, ORE 17. — *Presidenza del Presidente BRESSANI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Cifarelli e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione*) (2218).

Il relatore Bressani riferisce sul disegno di legge proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi dei deputati Caruso e Fracchia, i quali, pur favorevoli all'esigenza prospettata dal provvedimento, si dichiarano contrari alla sua articolazione, il Comitato delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (1586).

Il relatore Vecchiarelli riferendo sull'emendamento al disegno di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 1° agosto 1973, osserva come altri articoli del provvedimento contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo costituzionale e propone, pertanto, di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione dell'intero disegno di legge alla competenza consultiva della I Commissione.

Dopo che i deputati Caruso, Bressani, Magnani Noya e Olivi hanno dichiarato di concordare con la proposta del relatore, il comitato delibera, all'unanimità, di dare mandato al Presidente della Commissione di richiedere al Presidente della Camera l'assegnazione del provvedimento alla competenza consultiva della I Commissione.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti ur-

genti per l'apertura dell'anno scolastico (*Parere alla VIII Commissione*) (2348).

Su proposta del deputato Vecchiarelli, che sostituisce il relatore Barbi assente, e dopo interventi del deputato Caruso e del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Smurra, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Marzotto Caotorta ed altri: Contributi speciali ad alcune regioni per costruzioni di ferrovie metropolitane (*Parere alla X Commissione*) (1443).

Dopo relazione favorevole del deputato Olivi ed intervento del deputato Caruso, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole suggerendo che all'articolo 1 si faccia riferimento agli esercizi finanziari dal 1974 al 1978; che all'articolo 6, comma quarto, sia eliminata ogni disposizione meramente ripetitiva di norme già in vigore; e a condizione che all'articolo 5 sia specificato che le regioni possono assumere i mutui di cui alla presente legge in deroga al limite di cui all'articolo 10 della legge n. 281 del 1970.

Proposta di legge:

Lo Bello ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, costitutiva dell'Istituto per il credito sportivo (*Parere alla VI Commissione*) (1936).

Il relatore Olivi riferisce sulla proposta di legge e sull'emendamento interamente sostitutivo trasmesso dalla competente Commissione in data 28 maggio 1973.

Dopo interventi dei deputati Caruso e Fracchia e del Presidente Bressani, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole a condizione che il nuovo testo dell'articolo unico sia così modificato: alla fine del secondo comma le parole da « oppure » fino a « provvedimenti legislativi » siano sostituite dalle seguenti: « oppure da garanzie fidejussorie che le regioni potranno offrire in via sussidiaria previa adozione di propri provvedimenti legislativi ».

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia (*Parere alla IV Commissione*) (2350).

Su proposta del relatore Magnani Noya, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Proposta di legge:

Senatore Murmura: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1921-B).

(Discussione e rinvio della votazione).

Il relatore Patriarca illustra la portata della proposta di legge, tendente ad attribuire efficacia sospensiva dell'esecuzione delle decisioni in materia disciplinare adottate dal Consiglio superiore forense al ricorso proposto alla Corte di cassazione avverso le decisioni medesime. Ricorda che nella seduta del 30 maggio, 1973 la Commissione Giustizia della Camera aveva modificato il testo trasmessole dalla Commissione Giustizia del Senato, stabilendo che la sospensione dell'esecuzione potesse essere discrezionalmente disposta dalla Cassazione. Conclude proponendo di approvare il testo nuovamente approvato dall'altro ramo del Parlamento, che prevede la sospensione di diritto in pendenza del ricorso.

Intervengono il deputato Manco, il Presidente Reale ed il deputato Castelli, che propone di ripristinare il testo approvato dalla Camera recependo peraltro l'ultimo alinea introdotto dal Senato.

Il deputato Musotto si dichiara contrario agli emendamenti Castelli, osservando che, ove non si volesse approvare senza modifiche il testo trasmesso dalla Commissione Giustizia del Senato, si potrebbe addivenire ad una soluzione di compromesso, del seguente tenore:

« Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo. Tuttavia il Consiglio nazionale forense può dichiarare la sospensione dall'esercizio professionale dell'avvocato o del procuratore nei casi di accertata gravità e riprovazione che abbiano costituito un vero e proprio attentato alla dignità della stessa classe forense. La durata della sospensione prevista nel presente articolo non è assoggettata al limite stabilito dall'articolo 1, n. 3, della legge 17 febbraio 1971, n. 91 ».

Il relatore Patriarca si rimette alla Commissione per gli emendamenti Castelli e Musotto.

Il sottosegretario Pennacchini osserva che il problema andrebbe esaminato in sede di riforma generale dell'ordinamento forense. Il Governo resta comunque contrario al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, essendo inammissibile che il giudice *a quo* decida la sospensione dell'esecuzione, e pertanto accetta gli emendamenti Castelli, esprimendo parere contrario all'emendamento Musotto.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Castelli, restando precluso l'emendamento Musotto e l'articolo unico resta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni ».

Il Presidente avverte quindi che la votazione finale della proposta di legge avrà luogo in altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia (*Parere della I e della V Commissione*) (2350).

(Esame e rinvio).

Il relatore Felisetti illustra la portata del disegno di legge, soffermandosi in particolare sulle norme del decreto legge che modificano alcune disposizioni transitorie della recente legge sulla procedura per le controversie di lavoro. Osserva quindi che, pur ispirato alla lodevole intenzione di colmare,

attraverso un concorso speciale, le carenze di personale, il provvedimento rischia di non realizzare in concreto l'obiettivo di soddisfare le esigenze di funzionamento di alcuni uffici giudiziari attualmente del tutto privi di ausiliari del giudice. In questo quadro va considerata l'opportunità di integrare il decreto legge con alcune disposizioni che tra l'altro consentano di partecipare al concorso speciale per la carriera di concetto ai coadiutori giudiziari che siano in possesso di un titolo di studio di grado inferiore, ma vantino l'anzianità di servizio prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 1077 del 1970. Occorrerebbe inoltre estendere la portata dell'articolo 2 del decreto-legge, consentendo al ministro della giustizia di conferire posti vacanti di coadiutore dattilografo giudiziario anche agli idonei di precedenti concorsi.

Il deputato Manco esprime delle riserve sulle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge concernenti la composizione della commissione esaminatrice del concorso speciale.

Il deputato Coccia afferma che il provvedimento governativo tende ad evitare la paralisi degli uffici giudiziari. Ad esso tuttavia il gruppo comunista potrà dare un voto favorevole soltanto se verrà modificato sia nei sensi indicati dal relatore, sia riproponendosi alcune scelte trasfuse nella legge sulla procedura delle controversie di lavoro, modificata dal decreto-legge e non attuata nella disposizione che imponeva al ministro della giustizia di indire i concorsi per la nomina a cancelliere e coadiutore giudiziario entro il 28 settembre scorso.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti, tendenti tra l'altro a recepire alcune istanze sindacali ed a far salva la applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 1077 del 1970.

Il deputato Stefanelli osserva che il decreto legge in esame intende affrontare la crisi della giustizia lasciando immutate anacronistiche situazioni che si registrano nell'attività dei cancellieri, i quali sono tenuti a dedicare larga parte del loro tempo, assieme ad altri organi dello Stato, alla definizione di pratiche tributarie di infima entità. Occorrerebbe invece eliminare tale spreco di energie, cancellando le pendenze riguardanti spese di giustizia non superiori alle quindicimila lire.

Il sottosegretario Pennacchini, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, esprime il compiacimento del Governo per il sollecito inizio dell'esame del provvedimento, tendente

a fronteggiare una situazione di emergenza resa gravissima dalle recenti disposizioni che hanno consentito l'esodo del personale della carriera direttiva, in virtù delle quali circa il 40 per cento dei cancellieri appartenenti a tale carica ha lasciato il servizio.

Si è reso pertanto necessario un intervento che, in deroga alle recenti norme sul riordinamento dell'amministrazione dello Stato e superando i contrasti emersi tra le varie organizzazioni sindacali, consentisse di ovviare ad una situazione insostenibile con misure di immediata applicazione.

Il Governo resta disponibile per ogni miglioramento ed integrazione che sia compatibile con l'impostazione generale del provvedimento, sottolineando tuttavia che chi intendesse ritardarne l'iter — facendosi portatore di istanze non suscettibili di riscuotere il consenso generale e di essere tradotte in misure di emergenza — si assumerebbe una responsabilità assai grave.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato alla seduta dell'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,20.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per la difesa, Latanzio; per la pubblica istruzione, Smurra; per l'agricoltura e le foreste, Cifarelli; e per le poste e le telecomunicazioni, Giglia.

All'inizio di seduta, il deputato Carenini pone la questione se, a seguito della sostanziale modifica dei criteri e degli indirizzi circa la spesa pubblica adottati dal Governo e risultanti dalla stessa nota preliminare al bilancio 1974, la Commissione debba limitare il proprio esame ad un mero riscontro di copertura delle singole iniziative legislative di volta in volta iscritte all'ordine del giorno ovvero estenderlo anche alla valutazione delle scelte di spesa oggetto dei vari progetti sottoposti alla sua valutazione.

Il deputato Raucci ritiene che la risposta ai quesiti avanzati dal deputato Carenini ri-

sulti implicita nell'atteggiamento preannunciato dal Governo nei confronti delle stesse iniziative legislative governative, per alcune delle quali la nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 prospetta la ipotesi di una loro riconsiderazione sia di carattere temporale sia di ordine quantitativo. Di qui l'esigenza che la Commissione bilancio affronti anche un discorso di merito circa l'opportunità delle spese da autorizzare per legge e circa la congruità degli stanziamenti a riguardo predisposti in bilancio.

Il Presidente Tarabini avverte che non c'è motivo di derogare alle disposizioni che circoscrivono la competenza della Commissione bilancio in un quadro essenzialmente finanziario anche per non invadere la sfera di competenza del Regolamento attribuita alle altre Commissioni. Ribadisce che l'esame della Commissione bilancio deve restare limitato all'accertamento di copertura, accertamento che talvolta implica anche una valutazione sul merito per pervenire ad un giudizio circa la incidenza dei provvedimenti sulle risorse disponibili per il finanziamento della spesa pubblica nel suo complesso. Aggiunge che si tratta non tanto di un problema di competenza e di rispetto del Regolamento, bensì della volontà di condividere o meno la politica finanziaria del Governo circa il contenimento della spesa pubblica soprattutto di carattere corrente, politica che risulta dalla impostazione del bilancio per il prossimo esercizio finanziario e dalla nota preliminare al bilancio medesimo.

Disegno di legge:

Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'Agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 (Parere alla III Commissione) (1857).

Dopo illustrazione del relatore Carenini e su richiesta del Sottosegretario Fabbri la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla condizione che la indicazione di spesa e copertura formulata al secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge risulti convenientemente aggiornata e riferita a ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 (anziché 1972 e 1973).

Disegno di legge:

Contributo a favore del Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale con sede in Roma (Parere alla III Commissione) (1982).

Dopo breve illustrazione del relatore Carenini, il Sottosegretario Fabbri ricorda che il provvedimento è ricompreso nell'elenco degli accantonamenti mantenuti nelle previsioni 1974 con la esplicita riserva di una loro riconsiderazione nel quadro di una globale revisione di tutte le contribuzioni dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi; poiché, peraltro, in sede governativa non è stata ancora definita la scelta di quegli enti che debbono continuare ad essere finanziati dallo Stato per non comprometterne la stessa esistenza, prega la Commissione di voler brevemente soprassedere alla espressione del parere sul disegno di legge.

Accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dell'iniziativa legislativa.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (Parere alla IX e alla X Commissione) (2066).

Dopo illustrazione del presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Orsini) e su proposta del Sottosegretario Fabbri (il quale prospetta la esigenza di una riconsiderazione del provvedimento, anche perché è risultato impossibile stanziare nel bilancio del prossimo esercizio finanziario l'intera somma inizialmente prevista dal testo originario del provvedimento, mentre la posta inizialmente iscritta sul fondo globale del corrente esercizio finanziario è stata già utilizzata per il finanziamento di altra iniziativa legislativa), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che la decorrenza del provvedimento sia rinviata al 1974, ferma restando l'autorizzazione alla spesa globale di lire 160 milioni in ragione di lire 10 miliardi per la prima annualità, 25 miliardi per il 1975, 35 miliardi per ciascuno degli anni 1976 e 1977, 30 miliardi per il 1978 e 25 miliardi per il 1979. Di conseguenza dovrà risultare aggiornata anche la indicazione di spesa e copertura contenuta nel primo comma dell'articolo 10 del disegno di legge, prevedendosi a fronte della maggiore spesa implicata per il prossimo esercizio finanziario (lire 10 miliardi) una corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 5381 del bilancio

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 (con la conseguente eliminazione di qualsiasi riferimento, tanto per la spesa quanto per la copertura, al corrente esercizio finanziario).

Disegno di legge:

Stanziamiento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona (Parere alla IX e alla X Commissione, competenti in sede legislativa) (2067).

Dopo illustrazione del presidente Tarabini (che sostituisce il relatore Orsini), il Sottosegretario Fabbri prospetta anche in questa occasione la necessità di rinviare la decorrenza del provvedimento (sia perché lo stanziamento già iscritto sul bilancio in corso è stato utilizzato per altre destinazioni di spesa, sia perché nel bilancio 1974 si è dovuto iscrivere un accantonamento in misura diversa rispetto a quello inizialmente previsto dal provvedimento) dal quinquennio 1973-1977 al quinquennio 1974-1978, fermi restando l'ammontare complessivo della spesa autorizzata e la sua ripartizione annuale.

Il deputato De Laurentiis si dichiara contrario al rinvio proposto dal rappresentante del Governo, avvertendo la necessità di disporre di adeguati mezzi finanziari per avviare le opere per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona e sottolinea l'esigenza di tener fede agli impegni a suo tempo assunti a seguito della delicata situazione verificatasi in conseguenza del terremoto non soltanto per ripristinare le infrastrutture danneggiate, ma anche per dotare la città di una piattaforma sufficiente per il rilancio economico della zona.

Anche il deputato Strazzi non concorda sulla ipotesi di rinvio e suggerisce di sommare la quota inizialmente prevista per il 1973 a quella attualmente disponibile per il 1974.

Successivamente, dopo un intervento del presidente Tarabini che riassume i termini della questione, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, a condizione che la decorrenza del provvedimento risulti spostata dal quinquennio 1973-1977 al quinquennio 1974-1978, fermo restando l'ammontare della spesa di 25 miliardi complessivamente autorizzata, in ragione di 2 miliardi per il 1974, 5 miliardi per il 1975 e 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978: nonché a condizione che la indicazione di spesa e copertura contenuta nel primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge risulti convenientemente aggiornata e riferita solo all'anno finanziario 1974.

Disegno di legge:

Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri (Approvato dal Senato) (Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa) (2165).

Dopo che il presidente Tarabini ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge, il Sottosegretario Fabbri riassume i motivi che furono alla base della precedente richiesta di rinvio avanzata dal Governo, il quale non condivide talune delle modifiche introdotte dal Senato al testo del progetto di legge inizialmente proposto dal Governo (cita, in particolare, la estensione della normativa anche al personale assunto dopo la costituzione degli enti ospedalieri, il riconoscimento dei servizi pregressi anche se prestati presso privati, la nuova disciplina dei riscatti); premessa l'esigenza di ripristinare il testo inizialmente proposto dal Governo e poiché su tale punto non è stato ancora acquisito l'orientamento del Ministero del lavoro, il Sottosegretario Fabbri prega la Commissione di voler ancora brevemente soprassedere alla definizione del proprio parere.

Accogliendo tale richiesta la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-1974 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) (2176).

Su proposta del relatore Carenini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge risulti perfezionata ed integrata con il richiamo degli stanziamenti anche del fondo globale 1974 a fronte della maggiore spesa dal disegno di legge medesimo implicata a carico del prossimo esercizio finanziario.

Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma del richiamato articolo 2 del

disegno di legge: « All'onere annuo di lire 29.500.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

La Commissione segnala, infine, alla competente Commissione di merito che la quota-parte di copertura assicurata con il richiamo degli stanziamenti del fondo globale 1972 sarà valida solo se il disegno di legge avrà completato il proprio *iter* entro il 31 dicembre 1973, poiché la legge 27 febbraio 1955, n. 64, consente di impegnare le somme stanziare nei fondi speciali destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso entro e non oltre la data di chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale le somme stesse furono iscritte in bilancio.

Disegno di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e norme per la concessione di contributi a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore dei soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) (2189).

Il Sottosegretario Fabbri dichiara che permangono le perplessità del Ministero del tesoro circa il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto da parte della competente Commissione del Senato, relativamente alla possibilità di erogare contributi alle Regioni e agli enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori.

Il deputato Raucci ritiene ingiustificata la riserva del rappresentante del Tesoro ed aggiunge che tutta la materia concernente l'addestramento professionale rientra nella sfera di competenza delle Regioni.

Su proposta del presidente Tarabini, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Stanziamento straordinario per opere di consolidamento, restauro o manutenzione di monumenti antichi di Roma (*Approvato dalla VII Commissione*

permanente del Senato) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) (2190).

Su proposta del deputato Gargano, che sostituisce il relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) (2191).

Il Sottosegretario Fabbri riferisce che da un ulteriore più approfondito esame del provvedimento, così come risulta modificato dall'altro ramo del Parlamento, emergono diverse perplessità in relazione agli articoli 1, 6 e 12 del provvedimento medesimo: in particolare, la trasformazione del sistema tecnico finanziario del fondo dal regime a capitalizzazione a regime a ripartizione determina un eccesso di disponibilità finanziarie e patrimoniali della gestione, tali da richiedere una riduzione dell'aliquota che porti alla eliminazione di detto avanzo patrimoniale; d'altra parte, le aliquote di reversibilità a favore dei superstiti sono riconosciute in misura superiore a quella stabilita per la generalità dei lavoratori dipendenti; infine la percentuale dell'aumento dell'indice del costo della vita verrebbe applicata su un importo non inferiore a lire 90 mila mensili, il che, derogando al principio generale cui si ispira la disciplina sull'assicurazione generale obbligatoria, determinerebbe di fatto una progressiva rivalutazione dei trattamenti inferiori alle 90 mila lire mensili.

Il deputato Raucci, dopo aver rilevato come le obiezioni avanzate dal rappresentante del Governo attengano piuttosto al merito del provvedimento, sottolinea come il provvedimento stesso da un lato arricchisce l'entità del fondo attingendo dalle pensioni di maggiore entità, dall'altro introduce, attraverso il correlativo della scala mobile, le condizioni per un progressivo adeguamento delle pensioni minime.

A sua volta, il presidente Tarabini dopo aver dichiarato fondate talune delle considerazioni avanzate dal rappresentante del Tesoro, segnala come non si debba assecondare l'indirizzo di consentire a determinate categorie che fruiscono di una situazione gestionale privilegiata delle rispettive casse pensioni di introdurre modifiche nel sistema pensionistico discriminatorie nei confronti dei criteri cui si ispira la disciplina sull'assicurazione generale obbligatoria.

Anche il deputato Gunnella ritiene non sia da assecondare passivamente un indirizzo contrario a quelli che sono gli orientamenti generali sostenuti in materia previdenziale.

Successivamente, dopo ulteriori interventi dei deputati Raucci e Bernini, del Sottosegretario Fabbri e del presidente Tarabini, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione — preso atto che il disegno di legge concernente modifiche alla disciplina dei fondi di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia non implica oneri diretti a carico del bilancio dello Stato, e tenuto conto che gli eventuali aggravii a carico della gestione previdenziale interessata potranno certamente essere fronteggiati con le disponibilità risultanti dalla situazione in atto della gestione medesima, che presenta un margine sufficiente a finanziare anche i miglioramenti pensionistici previsti — ha deliberato di esprimere parere favorevole.

La Commissione ha peraltro ritenuto, a maggioranza, di dover manifestare vive preoccupazioni che l'approvazione del provvedimento, pur non comportando oneri diretti a carico dell'erario, determini, comunque, sperequazioni nei diversi settori previdenziali, rendendo sempre più difficile la realizzazione di indirizzi uniformi ».

Disegno di legge:

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) (2234).

Su proposta del presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Bassi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Norme applicative del regolamento CEE n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi (Parere alla XI Commissione) (2245).

Dopo che il Sottosegretario Cifarelli ha sottolineato l'urgenza di pervenire ad una sollecita approvazione del disegno di legge, la Commissione delibera di rimettere l'esame del provvedimento alla competenza della Commissione in sede plenaria, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Raucci, il quale prospetta altresì l'esigenza che l'esame del provvedimento e delle altre

due iniziative legislative governative relative al finanziamento degli enti di sviluppo e all'attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura avvenga alla presenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (Parere alla IX Commissione) (2349).

Su proposta del presidente Tarabini, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 40 del convertendo decreto-legge risulti perfezionata ed integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale del bilancio 1974 (capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro), a fronte della maggiore spesa di 26 miliardi implicata dal provvedimento a carico del prossimo esercizio finanziario; nonché a condizione che il terzo comma del predetto articolo 40 sia aggiornato nel senso di riferire al triennio 1975-1977 (anziché 1974-1977) la riserva di stabilire, con la legge di approvazione di bilancio, la quota parte degli stanziamenti da finanziare con operazioni di indebitamento.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia (Parere alla IV Commissione) (2350).

Il presidente Tarabini illustra ampiamente il disegno di legge, osservando come il convertendo decreto-legge implichi oneri, in misura peraltro indeterminata, per l'assunzione temporanea di personale per la esplicazione di funzioni di dattilografia (articolo 3), per la cui copertura sono richiamati gli stanziamenti del capitolo relativo agli stipendi del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il presidente prosegue richiamando le osservazioni e le riserve in altre occasioni manifestate dalla Commissione bilancio circa la congruità di una indicazione di copertura assicurata a carico degli stanziamenti di un capitolo di bilancio destinato a spese fisse e obbligatorie, le cui dotazioni non dovrebbero consentire di fronteggiare oneri non previsti al momento della determinazione delle dotazioni medesime.

Successivamente, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Fabbri, il quale si è riservato di fornire dati e chiarimenti circa le questioni prospettate dal Presidente.

Disegno di legge:

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (*Parere alla XI Commissione*) (1978).

La Commissione delibera di rimettere lo esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione agricoltura alla competenza della Commissione in sede plenaria, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Raucci, il quale prospetta altresì la necessità di un riesame del testo originario del disegno di legge alla luce delle indicazioni contenute nella nota preliminare al bilancio di previsione per il prossimo anno finanziario, che ha anticipato per il provvedimento in esame la iscrizione in bilancio di stanziamenti in misura ridotta rispetto all'onere inizialmente recato dal provvedimento stesso.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

Bonomi ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

(*Parere alla XI Commissione*).

Accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Raucci, la Commissione delibera di rimettere l'esame del disegno e delle concorrenti proposte di legge alla competenza della Commissione in sede plenaria.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo C (*Parere alla VIII Commissione*) (321).

Dopo che il presidente Tarabini ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuta la Com-

missione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge (segnalando come il provvedimento risulti carente di adeguate indicazioni di copertura finanziaria) e dopo che i Sottosegretari Fabbri e Smurra hanno riferito il contrario avviso del Governo sia per questioni di merito sia per ragioni di carattere finanziario, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

Proposta di legge:

Ianniello ed altri: Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi (*Parere alla X Commissione*) (341).

Dopo che il Sottosegretario Giglia ha riferito il contrario avviso del Governo, la Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché la proposta di legge non reca adeguate indicazioni di copertura a fronte della rilevante maggiore spesa implicata a carico del bilancio dello Stato, tale non risultando il generico richiamo degli stanziamenti del fondo globale senza individuare l'anno o gli anni finanziari di riferimento e senza comunque che risultino accantonate postazioni per lo specifico titolo di spesa oggetto della iniziativa legislativa.

La Commissione si riserva, peraltro, di riprendere in esame la proposta di legge, ove da parte dei proponenti siano fornite o prospettate più congrue e adeguate indicazioni circa le conseguenze finanziarie implicate.

Proposta di legge:

Senatori Segnanà ed altri: Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) (2219).

Dopo illustrazione del presidente Tarabini e dopo un intervento del Sottosegretario Fabbri, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposte di legge:

Simonacci: Provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle forze armate trattenuti o richiamati in servizio (316);

de Meo ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di

quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (119);

Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (185);

Boffardi Ines ed altri: Estensione dei benefici della legge 28 marzo 1968, n. 371, integrati dalla legge 25 luglio 1970, n. 289, agli ufficiali di complemento delle tre armi fino al 40° corso AUC (367);

Galloni: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza ed assistenza degli ufficiali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti in servizio (511);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, dei servizi civili resi dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio (887);

Belluscio: Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento delle forze armate richiamati e trattenuti in servizio e che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 (1050);

Catella: Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (241);

Manco: Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti, con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289 (715);

Felici e Lobianco: Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio (884);

De Lorenzo Giovanni ed altri: Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento, e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1066);

Savoldi e Balzamo: Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, concernente gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili (1104);

Savoldi e Balzamo: Provvedimenti riguardanti lo stato, l'avanzamento, il trattamento economico, di quiescenza, di previdenza ed assistenza agli uffi-

ciali e sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio (1105);

Giomo ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali ed i sottufficiali delle forze armate trattenuti in servizio (1129);

Felici: Provvedimenti riguardanti l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati (1153);

(Parere alla VII Commissione).

Il Sottosegretario Lattanzio torna a ribadire ancora una volta la disponibilità del Ministero della difesa di venire incontro alle eventuali richieste di modifica suggerite dal Tesoro, in particolare per quel che concerne la questione dei riscatti, ed aggiunge che la copertura della maggiore spesa implicata dal provvedimento, da rinviare ormai al prossimo esercizio finanziario, potrà essere assicurata a riduzione del fondo globale 1974 con utilizzo della postazione di 102 milioni inizialmente destinata a « conferimento a spese dello Stato della croce di anzianità di servizio ai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (elenco n. 5 - Ministero della difesa).

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha confermato le riserve del Ministero del tesoro sul provvedimento e su proposta del relatore Gargano (il quale rileva, tra l'altro, come il testo elaborato dalla competente Commissione di merito risulti carente di una interpretazione dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge concernenti gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 2 maggio 1973, a condizione che la decorrenza del provvedimento sia spostata all'anno finanziario 1974, nonché a condizione che la indicazione di spesa e copertura risulti convenientemente modificata ed aggiornata e che pertanto la maggiore spesa di 102 milioni implicata per la prima annualità (1974) sia fronteggiata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale (capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) del prossimo esercizio finanziario.

La Commissione delibera, infine, di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge nn. 121, 537, 2061, degli emenda-

menti ai disegni di legge nn. 917 e 1557, nonché del nuovo testo della proposta di legge n. 392.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

AGRICOLTURA (XI)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1973, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Ferrari-Aggradi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Il Presidente ricorda che la Commissione decise il 28 settembre di proseguire la discussione sulle dichiarazioni del ministro dell'agricoltura nella seduta odierna.

Il deputato Velrone osserva che la crisi della nostra agricoltura ha risentito in maniera rilevante — ciò che è apparso un po' in ombra nell'esposizione del ministro — delle vicende monetarie, specie nel settore dei cereali e dei mangimi. Diversamente da quanto affermato dal ministro circa l'imprevedibilità dell'ampiezza dei perturbamenti monetari, ritiene che questa era almeno in parte prevedibile, se è vero, del resto, che i primi atti del Governo attuale sono stati rivolti ai prezzi e al settore monetario e creditizio.

Rilevata la non coincidenza tra prodotti agricoli e prodotti alimentari, sostiene la necessità che nella seconda fase di interventi sui prezzi si dovrà tener conto anche di una revisione dei prezzi dei prodotti agricoli e non solo, come si legge nel decreto-legge convertito in agosto, dei prezzi al consumo.

Forse, per avere una visione chiara della situazione presente bisogna risalire agli avvenimenti verificatisi in campo monetario nell'agosto e dicembre 1971, a seguito dei quali la lira risultò nello stesso tempo svalutata nei confronti delle altre monete comunitarie e rivalutata di circa il 4 per cento rispetto al dollaro statunitense. Di fronte ad attacchi che da varie parti vengono mossi alla politica comunitaria, ritenuta causa principale dei nostri mali, sente il dovere di difenderla rilevando che la nostra moneta ha seguito maggiormente le vicende del dollaro che del « serpente » monetario europeo.

Certamente non si può disconoscere che le ricorrenti crisi monetarie hanno messo a dura

prova il mercato comune agricolo, per il quale già prima della formazione del « serpente » si era dovuto far ricorso ad importi compensativi negli scambi intracomunitari.

C'è da chiedersi perché con una svalutazione di fatto della lira i prodotti italiani sono stati svantaggiati negli scambi commerciali. Il ministro ha parlato di meccanismi comunitari impazziti, ma forse la vera causa è nella libera fluttuazione della lira che determina un continuo mutare degli importi compensativi alle importazioni e delle restituzioni all'esportazione. D'altra parte va ricordato che alcuni prodotti, come gli ortofrutticoli, sono sottratti a questi meccanismi e quindi risultano avvantaggiati. Ciò forse anche per tener conto dei prodotti dei paesi mediterranei, nei cui confronti la Comunità ha stipulato accordi la cui efficacia per questi stessi paesi è discutibile, mentre ne risultano nettamente svantaggiati i nostri prodotti ortofrutticoli.

Per quanto riguarda la soluzione prospettata della fissazione di prezzi politici per alcuni prodotti, osserva che la Comunità non potrebbe accettarli e che, del resto, essi graverebbero sul bilancio italiano.

In merito alle voci sulla svalutazione della « lira verde », ricorda che un tentativo di adeguamento dei prezzi dei prodotti agricoli italiani era stato fatto dalla Commissione della Comunità nelle sue proposte sulla fissazione dei prezzi per la campagna 1973-1974. Certo, una soluzione potrebbe essere l'isolamento del mercato italiano, ma essa determinerebbe un ulteriore indebolimento della posizione italiana nella Comunità. In conclusione, se alcuni meccanismi vanno rivisti, non si può criticare indiscriminatamente la politica agricola comunitaria, che tanti vantaggi ha portato all'Italia, senza parlare della comprensione dimostrata dalle autorità comunitarie nei confronti del nostro paese, quando, ad esempio, hanno permesso l'importazione, con un prelievo ridotto, di mangimi dagli Stati Uniti, in concorrenza con il mais francese. Per le responsabilità che gli competono come membro del Parlamento europeo, ritiene che debba essere fatta una cosciente difesa della politica comunitaria e suggerisce che il nostro paese rientri al più presto nel « serpente » monetario comunitario.

Il deputato Bonifazi ribadendo il giudizio espresso da altri rappresentanti del gruppo comunista sul discorso serio ed aperto del Ministro dell'agricoltura, osserva che non si può minimizzare l'importanza dei problemi sul tappeto e l'eccezionalità del momento attuale, per trovare consapevolmente adeguate solu-

zioni. Non sono certo incoraggianti i tagli notevoli apportati nel bilancio per il 1974 ad importanti capitoli di spesa che riguardano il settore agricolo, in contrasto con le affermazioni allarmanti sulla crisi dell'agricoltura italiana. Di fronte alla gravità di alcune situazioni locali, i poteri pubblici sono intervenuti con strumenti vecchi ed inadeguati. Ribadisce ancora una volta la richiesta avanzata più volte dal suo gruppo per un nuovo indirizzo della politica agricola, dando alle regioni i poteri che loro competono e salvaguardano gli interessi dei produttori agricoli e della collettività. Un importante passo in questo senso sarebbe l'effettivo controllo dei prezzi dei mezzi tecnici destinati all'agricoltura, contrastando l'aumento dei prodotti industriali, già richiesto da molte industrie. Non si può dimenticare che alcuni importanti industrie che producono mezzi tecnici destinati all'agricoltura appartengono alle partecipazioni statali, sulle quali il Governo deve far sentire il suo peso. Ricorda che il suo gruppo ha richiesto un dibattito in Assemblea su questi temi di estrema importanza.

Il deputato Urso riallacciandosi alle affermazioni fatte dal deputato Alesi nella precedente seduta, chiede se è vero che le richieste di vendita di grano provenivano anche da industrie ed enti pubblici, mentre si è potuto riscontrare un atteggiamento responsabile della Federconsorzi e della organizzazione dei Coltivatori diretti che avevano sottolineato più volte l'esigenza di conservare adeguate scorte di grano. Auspica, inoltre, che vengano pagate puntualmente le integrazioni per il grano duro, onde evitare danni spesso irrimediabili per i coltivatori, come avviene in Sicilia e Calabria, nei cui confronti si erano pur predisposti interventi con leggi finanziarie straordinarie per i danni subiti con la alluvione del dicembre e gennaio '73 che ancora non arrivano ai diretti interessati. Concorda con l'opinione espressa dal collega De Leonardis circa la necessità di non consentire la miscela di grano tenero e duro nella produzione delle paste alimentari. Attira l'attenzione sul settore degli agrumi che tanta importanza riveste per l'economia meridionale e che rischia di essere danneggiato dalla politica comunitaria nei confronti dei paesi mediterranei.

Il deputato Strazzi, rilevando, a nome del suo gruppo, il carattere positivo dell'esposizione del ministro che ha, con molta chiarezza ed onestà, denunciato le carenze della politica agricola italiana e comunitaria, che non possono essere attribuite soltanto alle crisi monetarie, sostiene la necessità che si

combattano i fenomeni speculativi e si apprestino idonei strumenti per un effettivo sviluppo dell'agricoltura. Da un lato si potrebbe prevedere una forma di integrazione del reddito degli agricoltori, dall'altro si dovrebbe estendere l'intervento degli enti a partecipazione statale, in accordo con le regioni, evitando gli sprechi del passato.

In conclusione auspica un rinnovamento globale delle strutture agricole, anche con il superamento, sul piano giuridico, delle vecchie forme di contratti agrari, come la mezzadria e la colonia.

Il deputato Marras soffermandosi sulle anomalie messe in luce dal ministro, del funzionamento di alcuni meccanismi comunitari, chiede in che modo il Governo italiano sia intervenuto presso le autorità comunitarie per ovviare a tali anomalie chiedendo, eventualmente, la svalutazione della «lira verde» al fine di avvantaggiare certi comparti. Ritieni che non si possano affrontare i problemi gravi posti dal settore agricolo senza collocarli nel più generale contesto di politica economica e monetaria che il Governo intende seguire. Né si può parlare solo di anomalie dei meccanismi comunitari, che presentano, invece, vere e proprie storture da eliminare radicalmente. La Comunità non ha tenuto fede alle premesse poste dalla Conferenza di Stresa del 1958 che aveva preconizzato un equilibrio tra politica dei prezzi e delle strutture, mentre ancora per molti anni la bilancia penderà a favore della politica dei prezzi, risultando del tutto trascurabili gli interventi di carattere strutturale.

Il deputato Gerolimetto nel rilevare che il dibattito si è ampliato sino ad investire la politica agricola comunitaria nel suo complesso si propone di ricondurre la discussione sul tema iniziale concernente gli effetti dei provvedimenti di blocco dei prezzi. In proposito non può essere taciuto che il riconoscimento degli errori commessi con il blocco a danno degli agricoltori non assolve chi, come il Governo e lo stesso ministro responsabile del settore agricolo, tali errori e conseguenze ha determinato. Ricorda quanto già detto in aula in sede di discussione sul decreto di blocco circa l'assurdità di non estendere tale blocco ai prezzi dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura. Sugli aspetti monetari sottolinea che è vano sbandierare il «serpente» comunitario perché esso può considerarsi ormai morto.

Concludendo, ribadisce la necessità che il Governo riveda adeguatamente la normativa predisposta sul blocco dei prezzi, per

non vedere aggravata ulteriormente la già precaria situazione della produzione agricola.

Il deputato Giannini richiamando le affermazioni del ministro circa l'esigenza di rilanciare l'agricoltura, sostiene che per fare ciò occorre compiere grandi scelte, prima fra tutte quella a favore del Mezzogiorno, che attende da troppo tempo la soluzione di problemi di fondamentale importanza per lo sviluppo agricolo, come quello dell'approvvigionamento idrico. È evidente, quindi, che l'agricoltura meridionale necessita di interventi finanziari precisi ed incisivi, anche con il contributo delle imprese a partecipazione statale, nei vari settori, specie per quanto riguarda la produzione dei mezzi tecnici destinati all'agricoltura.

In realtà anche il blocco predisposto dal Governo ha aggravato la situazione degli agricoltori che si sono trovati di fronte ad una decurtazione del loro reddito, a causa dei vertiginosi aumenti dei costi. La situazione ha assunto aspetti drammatici in alcuni settori, come quello del grano duro, fatti oggetto di inqualificabili manovre speculative. È necessario, perciò, garantire un puntuale approvvigionamento di grano duro e tenero, al fine di contenere i prezzi della pasta e del pane che costituiscono gli alimenti fondamentali delle popolazioni meridionali. Un primo importante passo potrebbe essere costituito dal censimento delle scorte di grano, per evitare imboscamenti e speculazioni. Le misure, pur lodevoli, prese dal ministro, per favorire l'ammasso volontario, sono state purtroppo tardive. Dalla constatazione dei fatti si deve passare alla predisposizione degli strumenti nuovi o alla trasformazione di quelli esistenti, come l'AIMA, che oggi è una larva di fronte allo strapotere della Federconsorzi.

Il deputato Zurlo nel sottolineare i consensi raccolti dalla coraggiosa esposizione del ministro, che non solo ha presentato un quadro realistico, ma ha anche delineato alcune possibili soluzioni, approva l'accento posto dal ministro sugli aumenti ragguardevoli dei prezzi dei mezzi tecnici destinati all'agricoltura e sulle inadeguatezze di certi meccanismi comunitari (esemplare la situazione assurda dei settori del grano e del latte ricordata dal ministro). Indicando le vie possibili da seguire, osserva che, senza eliminare il controllo dei prezzi dei beni di largo consumo, si dovrebbe estendere tale controllo ai prezzi dei beni strumentali per l'agricoltura. In sede comunitaria andrebbe affiancata in modo determinante alla politica dei prezzi, una politica

strutturale di ampio respiro comprendente anche forme di integrazione dei redditi degli agricoltori.

Non si tratta di rinazionalizzare la politica agricola, ma di correggere le storture dei congegni comunitari, eliminando ad esempio gli importi compensativi alle importazioni di alcuni prodotti, che ingiustamente danneggiano i nostri agricoltori e, in definitiva, gli stessi consumatori. Una politica di integrazione dei redditi in luogo di un indiscriminato sostegno dei prezzi costituirebbe, invece, un vantaggio per agricoltori e consumatori. È giunto il momento che Parlamento e Governo affrontino i nodi della politica agricola italiana e comunitaria.

Il Ministro Ferrari-Aggradi replicando ai vari oratori intervenuti nel dibattito, ringrazia per i contributi positivi portati e per la franchezza e il carattere costruttivo che è emerso da essi, pur nelle diverse angolazioni.

In particolare, riallacciandosi alle sue dichiarazioni introduttive ribadisce che l'agricoltura ha dato un contributo determinante alla stabilità dei prezzi e della moneta, pagando tuttavia uno scotto pesante che ha comportato gravi sacrifici specialmente per i settori più delicati e nevralgici. A suo avviso non ci si può, però, limitare a dare atto al mondo rurale del suo alto senso di responsabilità e del suo elevato spirito di sopportazione. Bisogna decidersi a riconoscere che il ruolo dell'agricoltura è essenziale e che la crescita economica e sociale del Paese sarebbe seriamente compromessa nel suo equilibrio se al lavoro della gente dei campi non fosse assicurata una equa remunerazione e se le produzioni agricole non venissero debitamente incentivate, consentendo una crescente offerta di beni e la realizzazione delle condizioni per una tenuta effettiva, e non fittizia, dei prezzi.

Per quanto riguarda l'agricoltura, il blocco dei prezzi ha funzionato anche perché esso si è accompagnato a interventi ispirati a precisi principi economici: attraverso una congrua manovra dell'offerta e della domanda è stato possibile contenere spinte che avrebbero potuto creare situazioni di grave disagio in alcuni comparti come, ad esempio, in quello del pane. Tutto ciò è avvenuto benché l'agricoltura rappresenti un campo di azione del tutto particolare, dominato com'è dalle vicende stagionali e caratterizzato da peculiarità specifiche in molti settori e in modo particolare in quello zootecnico.

Poiché le norme che regolano il blocco dei prezzi scadranno alla fine del mese, in quel momento dovrà essere evitato il rischio che si passi ad una condizione di disarticolazione dove possano predominare, incontrastate, le sollecitazioni dei mercati interno e internazionale. È necessario cioè che, esaurita la fase del blocco, si attui una vera e propria « manovra dei prezzi » la quale, in virtù di scelte razionali e coordinate, regoli la giusta evoluzione dei prezzi attraverso incentivi alla produzione, azioni dirette sul mercato e, in casi particolari, opportuni interventi pubblici.

È chiaro che, per alcuni beni essenziali, come per il pane, non è possibile pensare a un regime di libertà: il pane popolare va mantenuto al suo prezzo ma deve essere anche migliorata e garantita la sua qualità. È chiaro altresì che per altri prodotti bisogna giungere ad una diminuzione di prezzi al consumo, cioè ad un adeguamento dei prezzi al consumo ai prezzi alla produzione. Ne deriva che la massima attenzione dovrà essere prestata al settore distributivo, provvedendo a snellire le attrezzature di mercato e ad ammodernare il sistema, senza peraltro colpire il commercio, bensì esaltandone compiti e funzioni.

Quanto ai prodotti agricoli, si tratta di seguire la loro evoluzione, conciliando gli interessi, che non sono contrastanti, dei produttori e dei consumatori, cercando di avvicinare sempre più il consumo alla produzione e orientando sempre meglio la produzione verso le necessità del consumo. Iniziative nuove van-

no adottate in questo senso; soprattutto si deve pensare a realizzare una moderna politica alimentare.

Rimedi adeguati e tempestivi vanno applicati per correggere le disfunzioni dei congegni comunitari che oggi, così come funzionano, anziché aiutare l'agricoltura italiana, la deprimono, provocando cadute artificiali di prezzi alla produzione. Lo smantellamento in atto degli allevamenti italiani e il progressivo abbandono di colture fondamentali rappresentano una realtà che non si può più ignorare e che pesa sulla stessa stabilità dei prezzi come la più insidiosa delle minacce.

Per questi motivi il Governo italiano non ha esitato nel denunciare la gravità della situazione e nel sottolineare l'esigenza di pronti interventi. Sono state avanzate nelle sedi opportune le proposte che, a parere del Governo, potrebbero ridare respiro all'agricoltura italiana. Esprime la fiducia che intervengano decisioni rispondenti alla serietà del momento e alla convenienza, per l'Italia, di disporre di strumenti e di incentivi adeguati. In questa speranza il Governo chiede il consenso della Commissione Agricoltura della Camera, che sia direttamente, pur con diverse accentuazioni, consapevole della necessità di scelte concrete e tempestive.

Ritiene che sarebbe utile, prima della riunione del Consiglio dei ministri comunitario, che inizierà il 22 ottobre, tenere una seduta per l'esame dei problemi sul tappeto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 3 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore Riz;

IANNIELLO ed altri; Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi (341) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore Maggioni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 3 ottobre, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle leggi 11 marzo 1958, n. 208, 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, sull'indennità degli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali (1698);

D'ALEMA ed altri; Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei comuni e delle province (737);

PEZZATI ed altri; Indennità di carica e rimborso spese agli amministratori comunali e provinciali (1590);

DAL MASO ed altri; Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (1908);

— (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Boldrin.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'«anno nazionale del libro» (1699) — (*Parere della III, della V e della VIII Commissione*) — Relatore: Cottone;

Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1557) — (*Parere della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Zolla;

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e tratti alle armi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1850) — (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Poli;

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1691) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Maggioni.

Esame del disegno di legge:

Nuove norme per la tutela del patrimonio archivistico nazionale (1839) — (*Parere della IV e della VIII Commissione*) — Relatore: Poli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE ALLA INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.*Esame delle petizioni:*

Petizione n. 45;

Petizione n. 49.

Svolgimento delle interrogazioni:

LONGO ed altri: n. 5-00423;

CORGI ed altri: n. 5-00506;

CORGI ed altri: n. 5-00505.

IN SEDE LEGISLATIVA.*Discussione dei disegni di legge:*

Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (1662) — (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (2176) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Marchetti.

IN SEDE REFERENTE.*Esame dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali (982) — (*Parere della IV, della VII e della XII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei Protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 (1250) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Belgrado il 24 aprile 1969

fra il Governo italiano e il Governo jugoslavo per il regolamento di questioni relative ad immobili già appartenenti allo Stato italiano ed adibiti al servizio consolare italiano nel territorio jugoslavo d'anteguerra (1252) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradiizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970 (1253) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 (1255) — (*Parere della IV e della XII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (1481) — (*Parere della VII e della XII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (*Approvato dal Senato*) (1756) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione fra l'Italia e il Marocco, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971 (*Approvato dal Senato*) (1757) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Adesione all'Accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano, e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972 (1857) — (*Parere della V, della XII e della XIV Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffu-

sione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (1899) — (*Parere della II e della IV Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965 (*Approvato dal Senato*) (1901) — (*Parere della I, della IV e della X Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia per le reciproche esenzioni fiscali e doganali a favore degli istituti culturali, concluso ad Helsinki il 21 maggio 1971 (1983) — (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Fracanzani;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967 (*Approvato dal Senato*) (2000) — (*Parere della V, della VII e della VIII Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (*Approvato dal Senato*) (2137) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedi-

menti straordinari per l'amministrazione della giustizia (2350);

— Relatore: Felisetti — (*Parere della I e della Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073) — (*Parere della II, VI, IX e XII Commissione*);

FIOR ET ed altri: Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (348) — (*Parere della II, VI e IX Commissione*) — Relatore: Orsini.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, n. 133, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1967);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1972, n. 618, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1968);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1970, n. 787, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per

l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1969);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1970);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1130, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1971);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1972, n. 134, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2033);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1971, n. 1129, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2034);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1971, n. 894, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2035);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1103, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2036);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1971 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2037);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2038);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2039);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2040);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1967, n. 1331, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2041);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2042);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 776,

emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2043);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2044);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2045);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2046);
— Relatore: Ciccardini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo (1840) — Relatore: Rende — (*Parere della III e della V Commissione*);

Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 183, relativa all'autorizzazione ad utilizzare l'avanzo di gestione per provvedere a spese di investimento (1571) — Relatore: Borghi — (*Parere della V Commissione*);

Modifiche alle modalità di pagamento della tassa sui contratti di borsa (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) — (2217) — Relatore: Borghi — (*Parere della IV Commissione*).

Autorizzazione al ministro delle finanze a stipulare una convenzione con il governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della Guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) — (2218) — Relatore: Ciampaglia — (*Parere della I e della VII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

TARABINI e PANDOLFI: Attribuzione alle province, alle camere di commercio e alle aziende di soggiorno dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta all'ENEL (*Urgenza*) — 2121) — Relatore: Cocco Maria — (*Parere della II e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modificazione alla legge 25 maggio 1970, n. 371, sulla destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (*Approvato dalla VI Commissione*) — 2329) — Relatore: Cascio.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città (1959) — Relatore: Vincenzi — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

Reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) — Relatore: Pavone — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (2349) — Relatore: Pandolfi — (*Parere alla IX Commissione*);

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (2194) — Relatore: Spinelli — (*Parere alla IV Commissione*);

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (2073) — Relatore: Pandolfi — (*Parere alla V Commissione*);

Ulteriore finanziamento dei lavori di sistemazione della idrovia Padova-Venezia (1588) — Relatore: Frau — (*Parere alla IX Commissione*);

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma della agricoltura (2244) — Relatore: Pandolfi — (*Parere alla XI Commissione*);

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971 (*Approvato dal Senato*) (2136) — Relatore: Pandolfi — (*Parere alla III Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 3 ottobre, ore 9,30.

Elezione di un segretario.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico (2348) — Relatore: Bardotti — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Stanziamento straordinario per opere di consolidamento, restauro o manutenzione di monumenti antichi di Roma (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2190) — Relatore: Canepa — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

Senatori ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA ed altri: Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per

la tutela delle case di interesse artistico o storico (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (2001) — Relatore: Bertè — (*Parere della IX Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1956) — Relatore: Lindner — (*Parere della II e della V Commissione*);

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di un contributo statale di lire 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2234) — Relatore: Pandolfo — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 3 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1424) — Relatore: Picchioni — (*Parere della I, della II, della V, della VI e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ARTOSTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (653) — Relatore: Beccaria — (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Sistemazione dei valichi del confine orientale con la Jugoslavia (1645);

BELCI ed altri: Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei valichi con la Jugoslavia (1589) — Relatore: Pica — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 (2349) — Relatore Luraschi — (*Parere della I, della II, della V, della VI, della XI, della XII e della XIII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10,30.

Discussione sui problemi della marina mercantile.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 3 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della VIII, della IX e della XIII Commissione*);

BONOMI ed altri: Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agricola a scopi di miglioramento delle strutture (547) — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sulla indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della CEE nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*); — Relatore: Vetrone.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 3 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori MINNOCCI ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1997). — (*Parere della III, IV e della V Commissione*) — Relatore: Matteini;

DEGAN ed altri: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (575) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Zanini;

REGGIANI: Norme relative alla tutela della denominazione di origine «vetri di Murano», alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto (936) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Zanini.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852) — (*Parere della I, V, VIII, IX e XIV Commissione*) — Relatore: Bernardi.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti)

Giovedì 4 ottobre, ore 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA: Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli auto-

bus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (843);

— Relatori: per la IX Commissione, Perrone; per la X Commissione, Mancini Antonio — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona (2067);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti (2066);

— Relatori: per la IX Commissione, Lombardi Giovanni; per la X Commissione, Marocco;

— (*Parere della V Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente emigrazione.

Giovedì 4 ottobre, ore 10.

Comunicazioni del Presidente del Comitato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 4 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri; Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giu-

stizia; Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (1614);

— (*Testo unificato approvato dal Senato*) — Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore MURMURA: Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo quinto, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1921-B).

Risoluzioni:

COCCIA ed altri: n. 7-00012;

CASTELLI ed altri: n. 7-00013.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 4 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852);

— Relatore: D'Aniello — (*Parere alla XII Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

Giovedì 11 ottobre, ore 9,30.

Discussione sulle comunicazioni del Governo in merito agli interventi nel Mezzogiorno.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1
di mercoledì 3 ottobre 1973.*